



COMUNE DI CASALUCE
PROVINCIA DI CASERTA

Via Salvador Allende 4 81030 - Casaluce (CE)
C.F. 81002850618 P.I. 01031640616
Telefono: 0818911030
Email: protocollo@comune.casaluce.ce.it PEC: protocollo@pec.comune.casaluce.ce.it

REGOLAMENTO

per la gestione dei beni confiscati alla criminalità organizzata sul territorio del comune di Casaluce

Approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 8 del 22/04/2024

COMUNE DI CASALUCE

REGOLAMENTO PER LA GESTIONE DEI BENI CONFISCATI ALLA CRIMINALITÀ ORGANIZZATA SUL TERRITORIO DEL COMUNE DI CASALUCE

Indice

CAPO I.....	
PRINCIPI, FINALITÀ, OGGETTO	3
Articolo 1 – Principi e Finalità	3
Articolo 2- Oggetto	3
Articolo 3 - Albo speciale dei beni confiscati	3
CAPO II	
PROCEDURA PER L’ ASSEGNAZIONE DEI BENI CONFISCATI.....	4
Articolo 4 – Utilizzo diretto per finalità istituzionali e sociali	4
Articolo 5-Concessione in uso di beni a terzi per finalità istituzionali e sociali	4
Articolo 6 –Concessione in uso dei beni a terzi - Modalità e organo competente	5
Articolo 7 - Concessione in uso dei beni a terzi - Criteri e procedimento di assegnazione	5
Articolo 8 - Beni destinati a finalità lucrative	6
Articolo 9- Provvedimento di concessione	6
Articolo 10 – Obblighi del concessionario.....	7
Articolo - 11 Garanzie.....	8
Articolo - 12 Recesso	8
Articolo 13– Durata.....	9
Articolo - 14 - Cessione del bene e del contratto	9
CAPO III	
CONTROLLI	9
Articolo 15 – Controlli	9
Articolo 16- Potere sanzionatorio	10
Articolo - 17 Revoca	10
Articolo 18- Attività di monitoraggio	11
Articolo 19 - Azione risarcitoria	11
CAPO IV	
DISPOSIZIONI FINALI.....	11
Articolo 20 - Controversie.....	12
Articolo 21- Pubblicazione ed entrata in vigore.....	12

CAPO I

PRINCIPI, FINALITÀ, OGGETTO

Articolo 1 – Principi e Finalità

1. Il D.lgs. 159/2011, istitutivo del Codice Anticriminalità organizzata, all'art. 48 dispone che i beni immobili confiscati alla criminalità organizzata sono trasferiti per finalità istituzionali o sociali, in via prioritaria, al patrimonio del Comune ove l'immobile è sito, ovvero al patrimonio della Provincia o della Regione.
2. Il presente regolamento stabilisce i principi e disciplina le modalità, i criteri e le condizioni per la utilizzazione di detti beni.
3. Il Comune di Casaluce per il perseguimento delle finalità di cui al presente articolo del Regolamento conforma la propria azione amministrativa ai principi di pubblicità, di trasparenza e di libera concorrenza tra privati nel rapportarsi ad essa.

Articolo 2- Oggetto

1. I beni immobili confiscati alla criminalità organizzata trasferiti al patrimonio indisponibile del Comune sono utilizzati esclusivamente per le seguenti finalità:
 - Istituzionale;
 - Sociale e/o culturale/artistica: realizzazione di attività sociali a favore del territorio per promuovere la legalità e accrescere la giustizia e la coesione sociale, al fine di offrire opportunità di sviluppo economico e culturale, di superare le condizioni di disagio sociale e di trasformare i beni confiscati in luoghi di crescita personale e di aggregazione per la comunità. Si promuovono progettualità in favore di Giovani, Anziani, Minori, Disabili, Donne Vittime di violenza, Legalità, Accesso al lavoro e, comunque, attività di interesse socialmente rilevante, quali attività culturali, artistiche e sportive;
 - Economica, con vincolo di reimpiego dei proventi per finalità sociali, in via prioritaria.
2. La finalità lucrativa è ammessa solo in via residuale, nel rispetto della normativa vigente in materia.

Articolo 3 - Albo speciale dei beni confiscati

1. E' istituito, entro 30 giorni dall'approvazione del presente regolamento, a cura del servizio patrimonio, un Albo speciale di tutti i beni immobili confiscati alla criminalità organizzata facenti parte del patrimonio indisponibile del Comune di Casaluce.
2. Nell'Albo devono essere catalogati, con il relativo stralcio planimetrico ai fini dell'esatta individuazione, tutti i beni di cui al comma 1 e devono essere evidenziate la natura, l'estensione, il valore, la destinazione d'uso del bene.
3. In caso di concessione del bene, nell'Albo deve essere inserita anche l'indicazione della tipologia dell'attività svolta sul bene, i dati identificativi dell'ente concessionario, gli estremi dell'atto di concessione, la durata e la data di scadenza della concessione.
4. L'Albo speciale deve essere affisso all'Albo pretorio e inserito sul portale dell'Ente e vi deve rimanere permanentemente.
5. L'Area (Settore) V Lavori pubblici (Servizio Patrimonio), in collaborazione con l'Area (Settore) I amministrativa, è responsabile della tenuta dell'Albo speciale e ne cura

- l'aggiornamento al momento di intervenute modifiche .
6. Al fine di garantire il tempestivo aggiornamento dell'Albo, i diversi Settori Comunali che con la loro attività tecnica o amministrativa intervengano sulla consistenza o natura di un bene immobile funzionalmente connesso alle proprie competenze, devono trasmettere adeguata nota informativa all'Area (Settore) V Lavori pubblici (Servizio Patrimonio), allegando copia degli atti modificativi.
 7. L'istituzione, la pubblicazione e l'aggiornamento dell'Albo assolve agli obblighi di cui all'art. 48, comma 3, lett. c), del D.Lgs. 159/2011 e s.m.i.
 8. La mancata pubblicazione comporta responsabilità dirigenziale ai sensi dell'articolo 46 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33.

CAPO II

PROCEDURA PER L' ASSEGNAZIONE DEI BENI CONFISCATI

Articolo 4 – Utilizzo diretto per finalità istituzionali e sociali

1. L'Area (Settore) V Lavori pubblici (Servizio Patrimonio), in collaborazione con l'Area (Settore) I amministrativa, valuta l'utilizzo degli immobili confiscati quali sedi istituzionali, tenendo conto di eventuali richieste da parte dei Settori Comunali non solo perché vengano utilizzati come sede, ma anche per la loro destinazione ad attività che gli Uffici perseguono istituzionalmente, in ambito sociale, culturale, dell'istruzione, ambientale e, comunque, con una ricaduta diretta sul territorio. Le valutazioni effettuate vengono comunicate al Settore richiedente cui l' immobile viene assegnato con determina dell'Area (Settore) V Lavori pubblici (Servizio Patrimonio).

Articolo 5-Concessione in uso di beni a terzi per finalità istituzionali e sociali

1. I beni di cui all'art.1 possono essere concessi sulla base di apposita convenzione, a titolo gratuito e nel rispetto dei principi di trasparenza, adeguata pubblicità e parità di trattamento, a comunità, anche giovanili, ad enti privati o pubblici per finalità di prevenzione e cura, ad associazioni maggiormente rappresentative degli enti locali, ad organizzazioni di volontariato di cui alla legge 11 agosto 1991, n. 266, e s.m.i., a cooperative sociali di cui alla legge 8 novembre 1991, n. 381, e s.m.i., o a comunità terapeutiche e centri di recupero e cura di tossicodipendenti di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e s.m.i., alle associazioni di protezione ambientale riconosciute ai sensi dell'articolo 13 della legge 8 luglio 1986, n. 349, e s.m.i., nonché ad associazioni in generale senza scopo di lucro, dando parità di trattamento ai soggetti appartenenti alle categorie individuate nel vigente codice delle leggi antimafia (art. 48 comma 3 del D.Lgs.06/09/2011 n.159). La convenzione disciplina la durata, l'uso del bene, le modalità di controllo sulla sua utilizzazione, le cause di risoluzione del rapporto e le modalità del rinnovo.
2. I beni non assegnati possono essere utilizzati dal Comune di Casaluce per finalità di lucro e i relativi proventi devono essere reimpiegati esclusivamente per finalità inerenti la promozione della cultura della legalità, nonché il supporto anche economico alle vittime della criminalità organizzata o vittime di episodi di criminalità.

Articolo 6 –Concessione in uso dei beni a terzi - Modalità e organo competente

1. I beni sono concessi con provvedimento della Giunta Comunale su proposta del Responsabile dell'Area (Settore) competente o del Responsabile dell'Area (Settore) V Lavori pubblici (Servizio Patrimonio). In esecuzione della delibera di Giunta, l'ufficio comunale competente provvederà al rilascio della concessione nei termini e modalità previsti dal successivo art. 7 e ss..
2. I rapporti tra concedente e concessionario vengono disciplinati da apposito capitolato/contratto che deve essere allegato all'atto di concessione.
3. Il capitolato/contratto deve prevedere, oltre agli specifici diritti ed agli obblighi delle parti, anche l'oggetto, le finalità, la durata della concessione, le modalità d'uso del bene, le cause di risoluzione del rapporto, le modalità del controllo sulla utilizzazione del bene, la disciplina delle modalità di autorizzazione ad apportare modificazioni o addizioni al bene stesso.
4. I beni, salvo i casi di cui all'art. 9, sono concessi a titolo gratuito.

Articolo 7 - Concessione in uso dei beni a terzi - Criteri e procedimento di assegnazione

1. La Giunta Comunale nel definire ed eventualmente realizzare specifici progetti di servizio o di intervento, su beni immobili confiscati alla criminalità organizzata facenti parte del patrimonio indisponibile del Comune di Casaluce, finalizzati a soddisfare bisogni definiti, coinvolge i soggetti del terzo settore, attraverso gli istituti della co-programmazione e della co-progettazione, disciplinati rispettivamente dal secondo e dal terzo comma dell'art. 55 del Codice del Terzo Settore e s.m.i..
2. La scelta del concessionario deve avvenire, in ogni caso, mediante selezione pubblica aperta al territorio curata da un'apposita commissione giudicatrice nominata dal Responsabile di Area Competente per la procedura.
3. La commissione potrà essere composta da Responsabili dell'Ente e/o da funzionari presenti nelle aree coerenti con la tipologia dell'attività che si intendono svolgere nel bene.
4. La volontà dell'Ente di concedere a terzi i beni sarà esplicitata mediante avviso pubblico contenente ogni elemento di identificazione del bene, tra cui criteri, modalità e i relativi punteggi. L'avviso pubblico deve essere adeguatamente pubblicizzato nelle forme di legge tra cui Albo pretorio portale dell'ente.
5. Ai fini della scelta del terzo concessionario, in ogni caso, occorre privilegiare, sulla base di una valutazione comparativa, quelle ipotesi progettuali tese al miglioramento ed allo sviluppo dei beni e che, nel rispetto delle prescrizioni del decreto di destinazione, siano maggiormente rispondenti all'interesse pubblico e alle finalità della legge 109/96; inoltre, si dovrà tenere conto anche dell'esperienza posseduta dal soggetto richiedente nell'ambito dell'attività per lo svolgimento della quale viene richiesta l'assegnazione del bene e relativa all'ultimo triennio, della sua esperienza in materia di gestione di beni confiscati, della sua struttura e della dimensione organizzativa.
6. Gli avvisi potranno prevedere – disciplinandola – l'ipotesi in cui le diverse e distinte proposte progettuali presentate dagli Enti del terzo settore, singoli e associati, potrebbero essere fra loro integrate, in modo da configurare una proposta progettuale "unitaria".
7. La domanda per il rilascio della concessione, in carta semplice e debitamente sottoscritta dal legale rappresentante, deve essere inoltrata al Comune di Casaluce dai soggetti di cui all'art. 5 e deve recare ogni elemento utile ai fini dell'identificazione dell'Ente richiedente e dei

beni oggetto della richiesta. La richiesta di concessione del bene può essere presentata anche tramite l'utilizzo delle tecnologie digitali conformi al CAD (Codice dell'Amministrazione Digitale - D.lgs. 82/2005).

8. Alla domanda dovranno essere allegati oltre ai documenti volti a comprovare il possesso da parte del richiedente dei requisiti di legge per potere ricevere in concessione il bene, anche quelli, previsti nell'avviso pubblico, volti a consentire, ai sensi del presente articolo, la scelta del terzo concessionario.
9. La commissione all'esito della procedura comparativa, acquisite le richieste individuerà il concessionario ai sensi del comma 5 del presente articolo, e lo sottoporrà alla Giunta Comunale, per il tramite del Servizio Patrimonio, per l'adozione del provvedimento di concessione, che comunque dovrà essere preceduto dall'acquisizione delle informazioni prefettizie in ordine all'Ente richiedente, ai sensi della normativa vigente, e alle persone dei soci, degli amministratori e del personale proprio che lo stesso Ente intende impiegare a qualsiasi titolo per l'espletamento dell'attività sui beni.
10. Il bene confiscato e da assegnare secondo le procedure esposte non potrà essere concesso in nessun caso a terzi, qualora da informazioni assunte dalla Prefettura, dal Tribunale o dalle Forze dell'Ordine, dovessero sorgere elementi di inaffidabilità non solo gestionale ma anche morale degli amministratori, dei soci e dei lavoratori, anche volontari se tali soggetti siano impegnati in forma di volontariato.

Articolo 8 - Beni destinati a finalità lucrative

1. I beni che non sono stati assegnati o utilizzati dall'Ente per le finalità previste, per motivi non imputabili all'Amministrazione, possono, come da normativa di riferimento, essere destinati a finalità lucrative.
2. I beni di cui al comma precedente sono oggetto di concessione onerosa stipulata all'esito di avviso pubblico e secondo le modalità prescritte dal Codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 e dal presente Regolamento.
3. Il canone concessorio viene stimato dall'Area (Settore) V – Ufficio Patrimonio e confluisce, come da normativa di riferimento, nel fondo speciale destinato al finanziamento di attività legate al sociale. La gestione dei beni confiscati per finalità lucrative rimane in capo all'Area (Settore) V Lavori pubblici (Servizio Patrimonio) - Ufficio Patrimonio.
4. Nel caso in cui l'A.N.B.S.C. metta a disposizione beni confiscati su cui insistono convenzioni o contratti di locazione e/o affitto, tali beni vengono acquisiti comprensivi di detto contratto conformemente a quanto disposto dalla normativa vigente in materia

Articolo 9- Provvedimento di concessione

1. Il provvedimento di concessione, in esito alla procedura ad evidenza pubblica indetta per la selezione del soggetto giuridico a cui è assegnato l'immobile, deve contenere necessariamente i seguenti elementi:
 - a) L'esatta individuazione del bene, integrata dalle relative planimetrie, nonché dagli estremi catastali;
 - b) L'esatta individuazione della finalità pubblica o d'interesse pubblico che giustifica la concessione, con la specificazione che tale interesse deve persistere per tutta la durata della concessione;
 - c) Il progetto alla base della concessione;
 - d) Gli oneri e le modalità di utilizzo del bene;

- e) La durata della concessione;
- f) Il canone annuo e le modalità e/o i termini di pagamento ove previsto;
- g) Il divieto di subconcessione;
- h) La previsione della facoltà dell'Amministrazione di procedere, senza preavviso, ad eventuali controlli, verifiche e sopralluoghi presso l'immobile;
- i) L'elencazione delle inadempienze gravi comportanti la revoca della concessione.

Articolo 10 – Obblighi del concessionario

1. Il capitolato contratto, indipendentemente dal tipo di attività che si dovrà svolgere sul bene concesso, deve prevedere a carico del concessionario:
 - a) l'obbligo dell'utilizzo e dell'eventuale recupero del bene concesso per la realizzazione di attività aventi rilevanza sociale e volte a rafforzare la cultura della legalità nel territorio dell'Ente;
 - b) l'obbligo di tenere costantemente informato l'Ente concedente dell'attività svolta;
 - c) l'obbligo di trovarsi in regola con la normativa vigente in materia di anticriminalità organizzata;
 - d) l'obbligo di stipulare apposita polizza assicurativa contro tutti i rischi che possano gravare sull'immobile, e per responsabilità civile;
 - e) obbligo, in analogia a quanto previsto dal D.lgs. 36/2023, di stipulare apposita polizza fideiussoria, a garanzia del 10% del valore dell'immobile dato in concessione, per gli eventuali danni che lo stesso possa subire durante il periodo dell'affidamento e per tutta la durata della concessione, previa valutazione del valore del medesimo, effettuata dal competente Ufficio Gestione Patrimonio.
 - f) l'obbligo di richiedere tutte le autorizzazioni necessarie per l'espletamento delle attività e ad ottemperare alle disposizioni di legge in materia;
 - g) l'obbligo di rispettare la normativa in materia di sicurezza degli impianti nonché le norme in materia di assistenza, previdenza e sicurezza sul lavoro;
 - h) l'obbligo di informare immediatamente l'Ente in ordine a qualsiasi fatto che turbi lo stato del possesso;
 - i) l'obbligo a mantenere inalterata la destinazione del bene concesso;
 - j) l'onere delle spese per la manutenzione ordinaria e straordinaria dell'immobile, ivi comprese le spese per la messa a norma dei locali, la cui esecuzione è comunque subordinata all'acquisizione di apposita autorizzazione sugli interventi da parte del concedente, ove non siano di ordinaria manutenzione;
 - k) l'onere delle spese per le utenze necessarie alla gestione dei locali;
 - l) l'obbligo di richiedere tutte le autorizzazioni necessarie per l'espletamento delle attività e ad ottemperare alle disposizioni di legge in materia;
 - m) l'obbligo di trasmettere annualmente l'elenco dei soci, degli amministratori e del personale proprio impiegato a qualsiasi titolo per l'espletamento delle attività sui beni concessi e a comunicare immediatamente ogni eventuale variazione;
 - n) l'obbligo di trasmettere annualmente all'Ente copia dei bilanci relativi all'ultimo esercizio chiuso completi degli allegati di legge, nonché una relazione dettagliata sull'attività svolta, dalla quale si evincano i risultati raggiunti;
 - o) l'obbligo di esporre nei beni concessi una o più targhe di dimensioni cm 30 x cm 60 di metallo color bianco con scritta rossa sulla quale dovrà essere apposta, oltre allo stemma del Comune di Casaluce, in alto al centro, e il numero della concessione, anche la seguente dicitura: *"Immobile sequestrato alla criminalità - Patrimonio del Comune di*

Casaluce;

- p) l'obbligo, volto alla promozione dell'immagine del territorio del concedente, di inserire nel materiale divulgativo relativo ad ogni attività posta in essere attraverso l'uso del bene, e per le finalità previste, lo stemma del Comune di Casaluce in alto al centro e nel caso si tratti di beni produttivi inserire nelle ceste di raccolta e nelle confezioni di vendita anche la dicitura che si tratta di "Prodotti provenienti dalle terre, confiscate alla criminalità organizzata, del Comune di Casaluce.
- q) l'obbligo di restituire i beni nella loro integrità, salvo il normale deperimento d'uso. Nel caso in cui si riscontrino, al momento della restituzione o durante la gestione, danni relativi al bene concesso in uso, l'Amministrazione richiederà al concessionario la immediata rimessa in ripristino del bene secondo le prescrizioni ed i tempi indicati dal competente ufficio comunale. In caso di mancata ottemperanza l'Amministrazione può provvedere in sostituzione addebitando i costi al concessionario salva comunque l'avvio del procedimento di revoca della concessione.

Articolo - 11 Garanzie

1. La presentazione del progetto per la partecipazione alla selezione pubblica per la concessione dei beni confiscati, è subordinata alla costituzione, da parte dei proponenti, di una garanzia provvisoria da versare presso la Tesoreria del Comune di Casaluce secondo le prescrizioni previste dall'avviso pubblico.
2. L'Amministrazione provvede tempestivamente e non oltre 30 giorni dall'aggiudicazione della concessione allo svincolo delle somme di cui al presente comma nei confronti di tutti i partecipanti.
3. L'aggiudicatario è tenuto a stipulare apposita polizza fideiussoria, a garanzia del 10% del valore dell'immobile dato in concessione, per gli eventuali danni che lo stesso possa subire durante il periodo dell'affidamento e per tutta la durata della concessione, previa valutazione del valore del medesimo, effettuata dal competente Ufficio Gestione Patrimonio i.
4. La garanzia di cui al comma precedente deve essere rilasciata da istituti bancari che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attività. Tale garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, secondo comma, del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta dell'Amministrazione. La garanzia fideiussoria deve avere efficacia a partire dalla data di sottoscrizione del disciplinare di concessione e fino al novantesimo giorno successivo alla sottoscrizione del verbale di riconsegna dell'immobile ferme restando le prerogative di legge.
5. Nel caso di escussione della fideiussione, ovvero di trattenimento del deposito cauzionale, è fatto obbligo al concessionario di provvedere senza indugio, e comunque non oltre quindici giorni, a reintegrare garanzia e deposito, pena la revoca per giusta causa del titolo concessorio, come da art. 17 del presente Regolamento.
6. Il valore assicurato dalla garanzia fideiussoria vengono adeguati annualmente in misura corrispondente al 100% della variazione accertata dall'ISTAT dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati, verificatasi nel biennio precedente.

Articolo - 12 Recesso

1. Fatte salve diverse pattuizioni, è facoltà del concessionario rinunciare in qualsiasi momento alla concessione mediante recesso, previa comunicazione scritta, da inoltrarsi con raccomandata A.R. o P.E.C. almeno 90 giorni prima della data prevista dal concessionario

- per l'interruzione del rapporto concessorio.
2. In tal caso, il canone di concessione, qualora previsto, sarà comunque dovuto fino al mese di riconsegna e il concessionario non potrà pretendere la restituzione di quanto già anticipatamente versato. In caso di mancato preavviso da parte del concessionario, il Comune di Casaluce trattiene l'intero deposito cauzionale.
 3. In caso di recesso entro un anno dall'aggiudicazione della concessione si procede ad una nuova assegnazione attraverso lo scorrimento della graduatoria dell'ultima procedura ad evidenza pubblica

Articolo 13– Durata

1. Alla concessione deve essere apposto un termine di durata. Nella determinazione del termine di durata si dovrà tenere in considerazione l'impegno economico che il concessionario dovrà affrontare per l'attuazione dell'ipotesi progettuale proposta finalizzata al miglioramento e allo sviluppo del bene. Comunque, la concessione non può essere rilasciata per un periodo superiore ad anni 9 (nove) eventualmente rinnovabile.
2. La concessione è rinnovabile con procedura semplificata.
3. La richiesta di rinnovo, indirizzata al Comune di Casaluce almeno sei mesi prima della scadenza, deve essere compilata in carta semplice e firmata dal legale rappresentante dell'Ente.
4. Allo scadere della concessione il bene dovrà essere riconsegnato all'Amministrazione Comunale in perfetto stato manutentivo,
5. La consegna avverrà con sopralluogo in contraddittorio con tecnici del Servizio patrimonio con redazione del relativo verbale di presa in consegna, nel quale verrà dato atto che il comune di Casaluce resta indenne da ogni responsabilità, onere diretto ed indiretto conformatosi durante il periodo di concessione.

Articolo - 14 - Cessione del bene e del contratto

1. Il concessionario non può concedere a terzi, neanche parzialmente, il bene oggetto di concessione né cedere a terzi, a qualunque titolo, il contratto di concessione, né funzioni ed attività previste nel progetto e nel contratto.

CAPO III CONTROLLI

Articolo 15 – Controlli

1. E' rimesso al Responsabile dell'Area dell'Area competente, attraverso la Polizia Municipale o altri funzionari dell'Ente appositamente incaricati, il controllo sul concessionario, sui beni concessi e sull'attività svolta dallo stesso, affinché sia assicurato il rispetto dell'interesse pubblico e delle disposizioni contenute nella legge e nel presente regolamento.
2. Il Responsabile dell'Area competente dovrà verificare annualmente la permanenza a carico del concessionario dei requisiti che hanno giustificato, il rilascio della concessione e comunicare eventuali variazioni all'Area Amministrativa e all'Area lavori pubblici per

l'aggiornamento dell'Albo speciale.

3. Responsabile dell'Area (Settore) competente, attraverso la Polizia Municipale o altri funzionari dell'Ente appositamente incaricati, può in ogni momento procedere a carico del concessionario ad ispezioni, accertamenti d'ufficio e alla richiesta di documenti e di certificati probatori ritenuti necessari per le finalità di cui al comma 1 del presente articolo.

Articolo 16- Potere sanzionatorio

1. La concessione è dichiarata decaduta, senza indennizzo e previa contestazione, quando il concessionario contravvenga alle disposizioni generali o speciali di legge, alle norme statutarie e/o regolamentari, ivi comprese quelle previste nel presente regolamento, alle norme contrattuali che disciplinano il rapporto tra le parti, al progetto approvato oppure metta in essere atti, iniziative, sia sul bene concesso in uso che al di fuori di esso, che contravvengano al ruolo ed alla collocazione anti-mafiosa dell'Ente concedente.
2. La concessione in ogni caso sarà revocata, senza l'osservanza di ogni ulteriore formalità, e il rapporto contrattuale risolto immediatamente, nei seguenti casi:
 - a. qualora dalle informazioni acquisite dal Prefetto, sulla moralità dei soci e degli amministratori dell'Ente concessionario o sul personale impiegato dallo stesso, a qualsiasi titolo, per l'espletamento delle attività sui beni concessi, dovessero emergere a carico di taluno degli stessi elementi tali da far ritenere che l'Ente non possa dare garanzie di assoluta affidabilità nella gestione dell'attività sul bene confiscato o possa subire tentativi di infiltrazione o condizionamento mafioso nello svolgimento della propria attività;
 - b. qualora il concessionario dovesse perdere taluno dei requisiti che giustificano, ai sensi della L. 575/65 e L. Legge 109/96 e successive modifiche e integrazioni, la concessione;
 - c. qualora il concessionario ceda a terzi, senza alcuna preventiva autorizzazione da parte del concedente, il contratto o costituisca di fatto sui beni concessi diritti o ipoteche di qualsiasi natura;
 - d. qualora dovessero sopravvenire cause che determinano per l'Ente concessionario, ai sensi della normativa vigente, l'incapacità a contrarre con la pubblica amministrazione;
 - e. qualora il concessionario si renda responsabile di violazioni delle norme in materia di assistenza, previdenza e sicurezza dei lavoratori;
 - f. qualora il concessionario sia parte in rapporti contrattuali con individui od organizzazioni le cui caratteristiche o composizione sociale facciano ritenere possibili forme di condizionamento di tipo mafioso;
 - g. qualora il concessionario non provveda al pagamento, ove dovuti, di imposte, tasse, diritti e simili di pertinenza comunale.
 - h. I provvedimenti sanzionatori saranno, dal Responsabile dell'Area (Settore) V Lavori pubblici (Servizio Patrimonio), in collaborazione con il Responsabile dell'Area (Settore) competente che ne curerà l'istruttoria.

Articolo - 17 Revoca

1. Qualora l'Amministrazione, per fini di pubblico interesse, necessiti di rientrare in possesso del bene, il Responsabile dell'Area (Settore) V Lavori pubblici (Servizio Patrimonio), attraverso il settore Patrimonio, previa comunicazione di avvio del procedimento, notifica al concessionario il provvedimento di revoca, con richiesta di rilascio dell'immobile a mezzo raccomandata A.R. o P.E.C. entro 90 giorni dalla ricezione della stessa.
In caso di inadempienza, l'Amministrazione procede in autotutela al recupero del bene o con

gli ordinari mezzi di tutela giudiziari.

2. Al di fuori dei casi di cui al comma 1, la concessione è revocata con provvedimento adottato dal Settore Comunale concedente, ai sensi degli artt. 7 e ss. della Legge n. 241 del 7 agosto 1990 e smi., a seguito di accertata violazione degli obblighi di cui all'art. 14 comma 5 del presente Regolamento.
3. Accertata la sussistenza della violazione, il concedente inoltra le contestazioni al concessionario con raccomandata A.R. o P.E.C., assegnando un termine di 30 giorni per rimuovere la causa o fornire giustificazioni. Decorso infruttuosamente il termine previsto, ovvero nel caso in cui le giustificazioni prodotte non siano ritenute idonee, la revoca della concessione viene disposta con provvedimento del Responsabile di Area (Settore).
4. In caso vengano meno i requisiti soggettivi, o gravi violazioni di legge, che impediscano la prosecuzione del rapporto concessorio è disposta la revoca immediata del provvedimento di concessione.
5. Al concessionario non spetta alcun rimborso per le eventuali opere eseguite senza l'autorizzazione dell'Amministrazione Comunale, né per le spese sostenute per l'esercizio della concessione medesima, né per le spese a qualsiasi ulteriore titolo sostenute, né la restituzione del deposito cauzionale.
6. Il concessionario, intervenuta la revoca della concessione, è tenuto alla restituzione immediata del bene libero da persone e cose.
7. Nel caso in cui la revoca intervenga entro un anno dall'aggiudicazione, si procede allo scorrimento della graduatoria dell'ultima procedura pubblica afferente il bene interessato ai fini di provvedere ad un'ulteriore assegnazione

Articolo 18- Attività di monitoraggio

1. Il Responsabile dell'Area (Settore) V Lavori pubblici (Servizio Patrimonio) in collaborazione con il Responsabile dell'Area (Settore) I Amministrativa invieranno, su formale richiesta, al Sindaco e/o agli Assessori competenti in materia, una relazione contenente criticità e punti di forza riscontrati nel processo di gestione dei beni confiscati alla criminalità organizzata, proposte di miglioramento, aggiornamenti, normativi in materia e quanto altro ritenuto utile al fine di agevolare il corretto utilizzo dei beni acquisiti.

Articolo 19 - Azione risarcitoria

1. La violazione di uno degli articoli 14 e 16 del presente regolamento comporta a seguito della decadenza dell'affidamento e dell'esercizio del potere sanzionatorio, la immediata richiesta al concessionario di un adeguato risarcimento a favore del Comune di Casaluce.
2. Il Concessionario che, sia stato dichiarato decaduto da precedente affidamento o concessione per negligenza o responsabilità e abbia un contenzioso in corso, non potrà sino a sentenza definitiva, presentare al Comune di Casaluce, altre richieste di affidamento o concessione.

CAPO IV DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 20 - Controversie

1. Per tutte le controversie derivanti dall'applicazione del presente regolamento è escluso il ricorso alla clausola arbitrale. La definizione delle stesse sono pertanto devolute, nel rispetto dei criteri generali del riparto della giurisdizione, al TAR Campania e al Tribunale di Napoli Nord.

Articolo 21- Pubblicazione ed entrata in vigore

1. Il Regolamento viene pubblicato, dandone particolare evidenza, sul sito istituzionale dell'Ente ed entra in vigore alla data di approvazione delle delibera Consiliare.